CAPITOLO III

ITER DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO:
L'INIZIATIVA

ART. 71 COST. *- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.*
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72 COST. *- Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.*

ART. 87 COST. comma 4 **-** (Il Presidente della repubblica) *Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.*

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L'INIZIATIVA

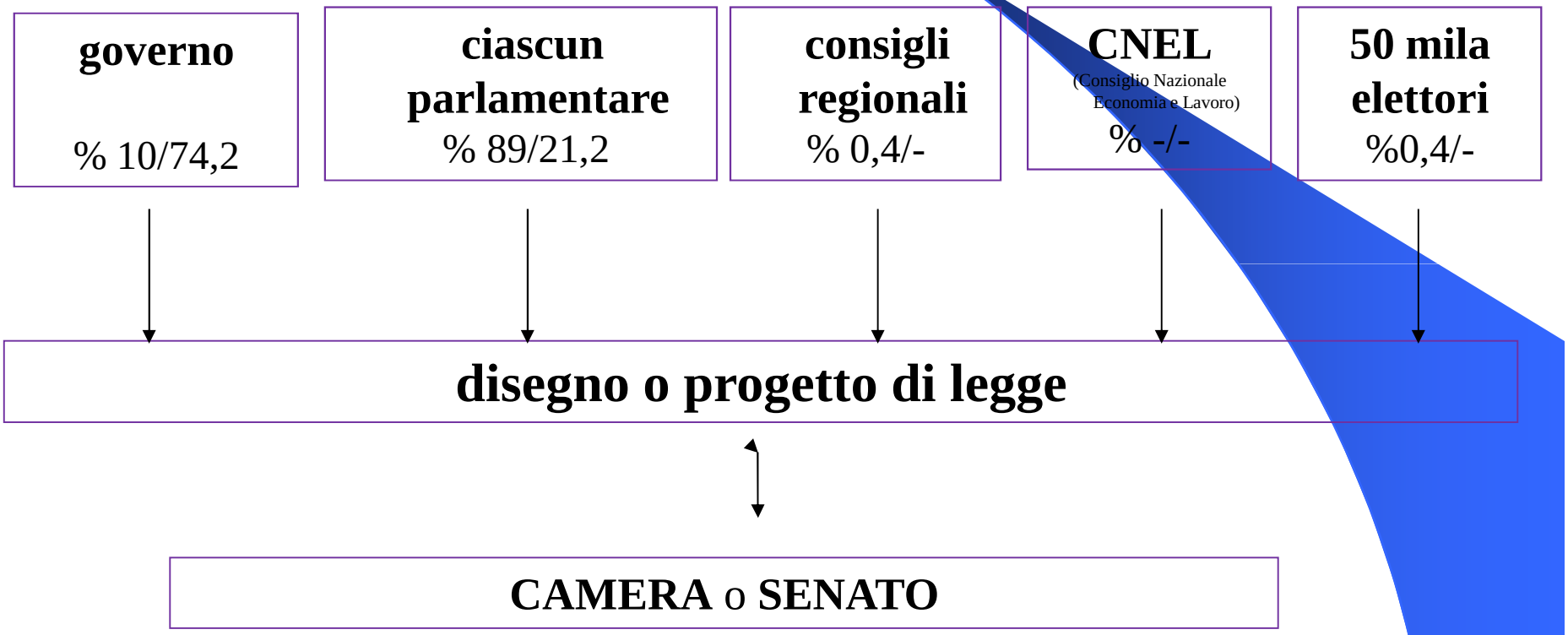

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LA DISCUSSIONE

PRESIDENTE
Camera/Senato

assegnazione in **COMMISSIONE, indicando la modalità di lavorazione del disegno/progetto**

SEDE REFERENTE
La Commissione apporta le modifiche ritenute necessarie alla bozza presentata

ASSEMBLEA della Camera (discussione generale, esame articolo per articolo e votazione degli emendamenti, dichiarazioni di voto, votazione finale)

SEDE REDIGENTE
La Commissione apporta le modifiche ritenute necessarie alla bozza presentata, discussione generale, esame articolo per articolo e votazione degli emendamenti

ASSEMBLEA
(dichiarazioni di voto, votazione finale)

SEDE LEGISLATIVA
Tutto l'iter viene svolto in Commissione

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – L'APPROVAZIONE: *LA NAVETTE*

Es.: **dalla Camera al Senato**

Presidente Camera messaggio al Presidente del Senato
1a) se il Senato **approva nello stesso testo** messaggio al presidente della Repubblica promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione
1b) se il Senato **apporta modifiche** si ritorna alla Camera (ma la discussione è limitata alle parti modificate)
2a) se la Camera **approva nello stesso testo** messaggio al presidente della Repubblica promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione
2b) se la Camera **apporta modifiche** si ritorna al Senato (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

... fino a quando il testo approvato dall'ultima camera sia già stato votato nello stesso testo dall'altra camera

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – LA PROMULGAZIONE

Quando entrambe le camere avranno approvato lo stesso testo:

- Invio da parte del Presidente della camera di un messaggio al Presidente della Repubblica
- Promulgazione del Presidente della Repubblica

ART. 74 Cost.: *Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.*
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – LA PROMULGAZIONE

Le due camere devono rivotare le parti del testo modificate dal Presidente della Repubblica.

Il testo riapprovato (con o senza le modifiche proposte) viene reinviato al PDR che questa volta è obbligato a promulgare salvo che si tratti di una legge che attenti alla costituzione o alla forma repubblicana.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – LA PUBBLICAZIONE

UNA VOLTA PROMULGATA LA LEGGE VIENE DOTATA DEL VISTO DEL GUARDSIGILLI (Ministero dell'Interno) e viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Entrerà in vigore al termine del periodo di *vacatio legis*.

ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE

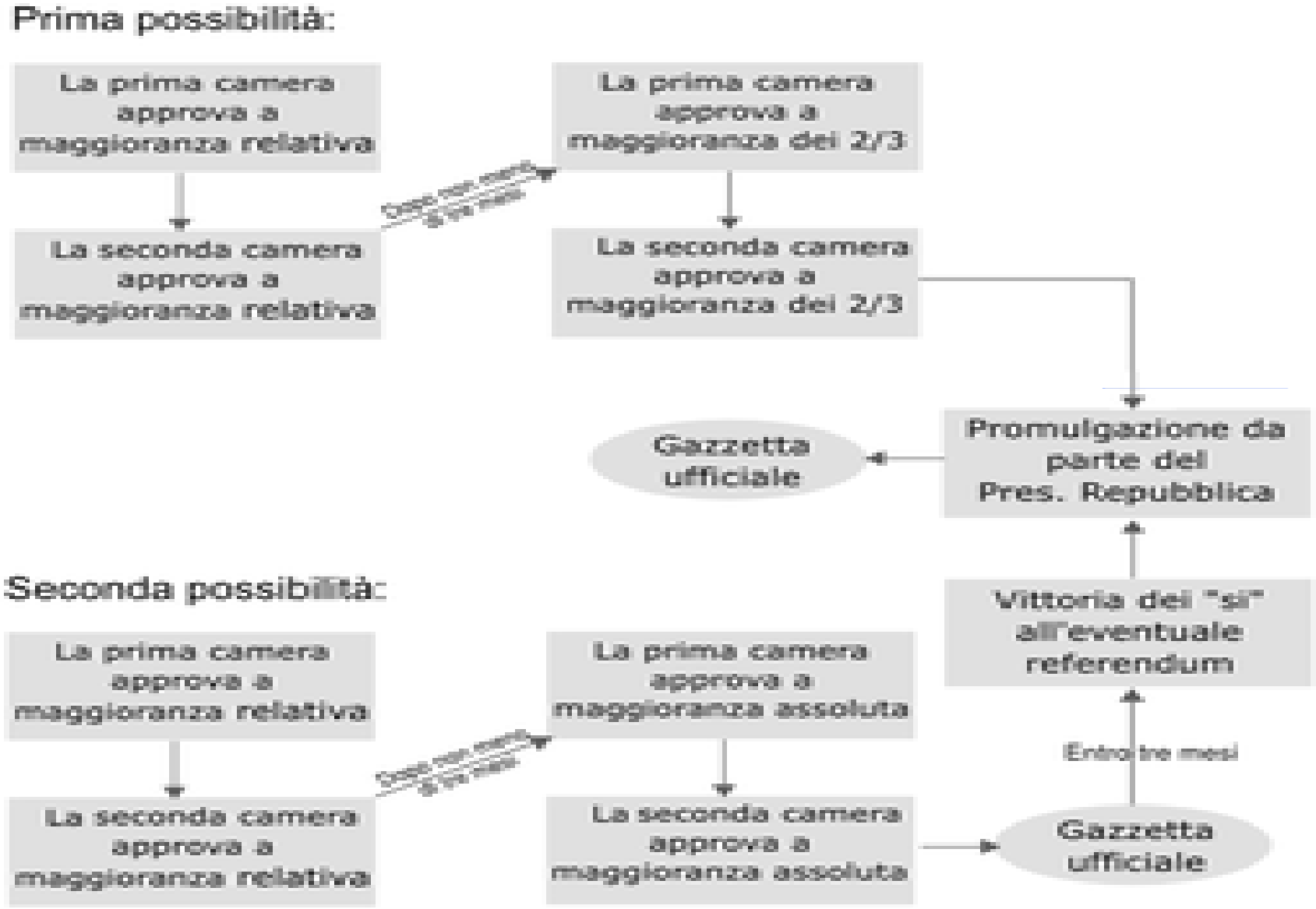

ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE

Maggioranza Relativa: voti del 50% + 1 dei presenti

Maggioranza Assoluta: voti del 50% + 1 di tutti i componenti (a prescindere dalle presenze)

Maggioranza Qualificata: voti dei 2/3 di tutti i componenti (a prescindere dalle presenze).

ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE

Nell'iter di revisione Costituzionale la prima votazione è a **maggioranza relativa, così come è nella legge ordinaria**.

Alla seconda votazione (dopo 3 mesi) ci sono 2 possibilità.

1 – Entrambe le camere votano a **maggioranza qualificata** e si procede con la **promulgazione** del PdR e alla **Pubblicazione** in Gazzetta per l'entrata in vigore della norma.

ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE

2. Se nella seconda votazione entrambe o una delle due camere raggiunge la **maggioranza almeno assoluta,** il testo viene pubblicato in Gazzetta a fini conoscitivi, per dare la possibilità a chi fosse contrario di procedere entro 3 mesi con richiesta di **Referendum popolare.**

Se il referendum non viene chiesto si passa a promulgazione e gazzetta.

Se la votazione del Referendum è negativa la proposta di legge decade.

Se positiva viene promulgata dal PdR e pubblicata in Gazzetta per l'entrata in vigore.

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE

L'art. 70 Cost. in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Tuttavia esistono delle circostanze in cui il Governo può esercitare anch'esso la funzione legislativa.

Decreto legislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988)

Legge di delegazione

(oggetto, principi e criteri direttivi, termine)

Deve essere approvata:

a) con legge delle Camere (riserva di legge formale);

b) con il procedimento normale di approvazione delle leggi (Commissione in sede referente) (art. 72, comma 4, Cost.)

E deve contenere a norma dell'art. 76 Cost.:

- l' oggetto su cui il Governo può esercitare la delega;
- i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;
- il termine entro cui il Governo deve esercitare la delega.

Può contenere:

a) limiti ulteriori per il Governo (ad es. imponendogli di ascoltare il parere delle Commissioni parlamentari); l'art. 14, co. 4, della legge n. 400/88, prevede, nel caso in cui la delega ecceda il biennio, che il Governo chieda il parere delle Commissioni in ordine agli schemi dei decreti delegati.

La legge delega funge da norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale sul decreto legislativo.

Decreto legislativo

(entro il termine della legge delega)

E' adottato secondo il seguente procedimento:

a) proposta del Ministro o dei Ministri competenti;

b) delibera del Consiglio dei Ministri;

b1) eventuali adempimenti ulteriori, qualora siano prescritti dalla legge delega o perché si applica l’art. 14, co. 4, legge n.400/88;

b2) nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri a seguito dei pareri espressi dai soggetti consultati;

c) Emanazione del presidente della repubblica (art.87, comma 5, Cost.)

d) Pubblicazione ed entrata in vigore

Se il decreto legislativo viola la legge delega la Corte dichiara l’illegittimità del decreto delegato per eccesso di delega

IL DECRETO LEGISLATIVO

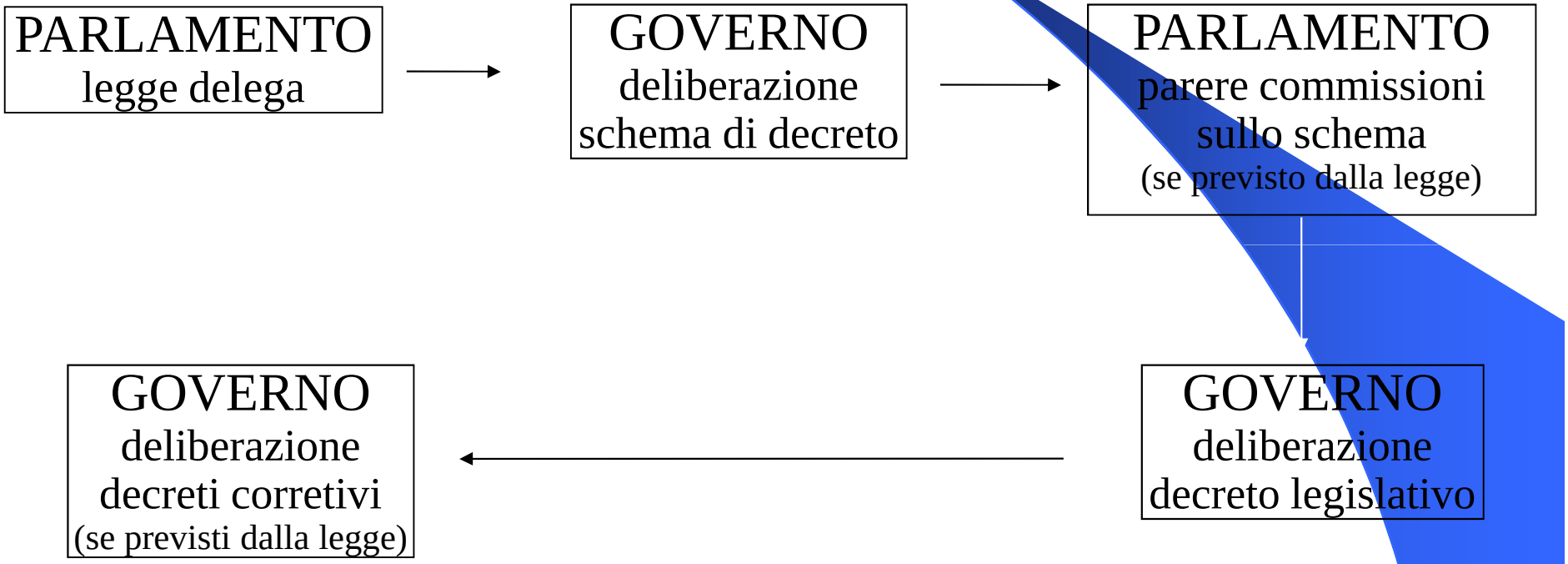

Decreto legge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988)

Il decreto legge è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare per far fronte a *"casi straordinari di necessità e di urgenza"*. Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale dei decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).

Decreto legge

(casi straordinari di necessità e urgenza)

a) deliberato dal Consiglio dei Ministri;

b) emanato dal Presidente della Repubblica;

c) pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

d) il giorno stesso della pubblicazione, presentato alle Camere per la conversione in legge;

e) decade se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione (perdono efficacia sin dall'inizio tutti gli effetti prodotti dal decreto legge cfr. Corte cost., sent. n. 307/1983).

Legge di conversione

(entro sessanta giorni)

a) entro cinque giorni dalla presentazione dei d.l., le Camere, anche se sciolte, si riuniscono per la conversione;

b) la conversione deve avvenire (inclusa la promulgazione) entro 60 giorni;

e) nella legge di conversione possono essere introdotti emendamenti al decreto legge. Tali emendamenti hanno però efficacia *ex nunc* (hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione - art. 15, co. 5, legge n. 400/88).

Se il decreto legge non viene convertito le Camere possono disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (legge di sanatoria o convalida).

In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a tale abuso affermando che la reiterazione altera “1a natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione il legge” e toglie valore “al carattere straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento dei primo decreto”.

IL DECRETO LEGGE

GOVERNO
adozione del decreto legge

PARLAMENTO
eventuali
emendamenti al decreto legge

→ si conversione

→ no conversione

→ decadenza

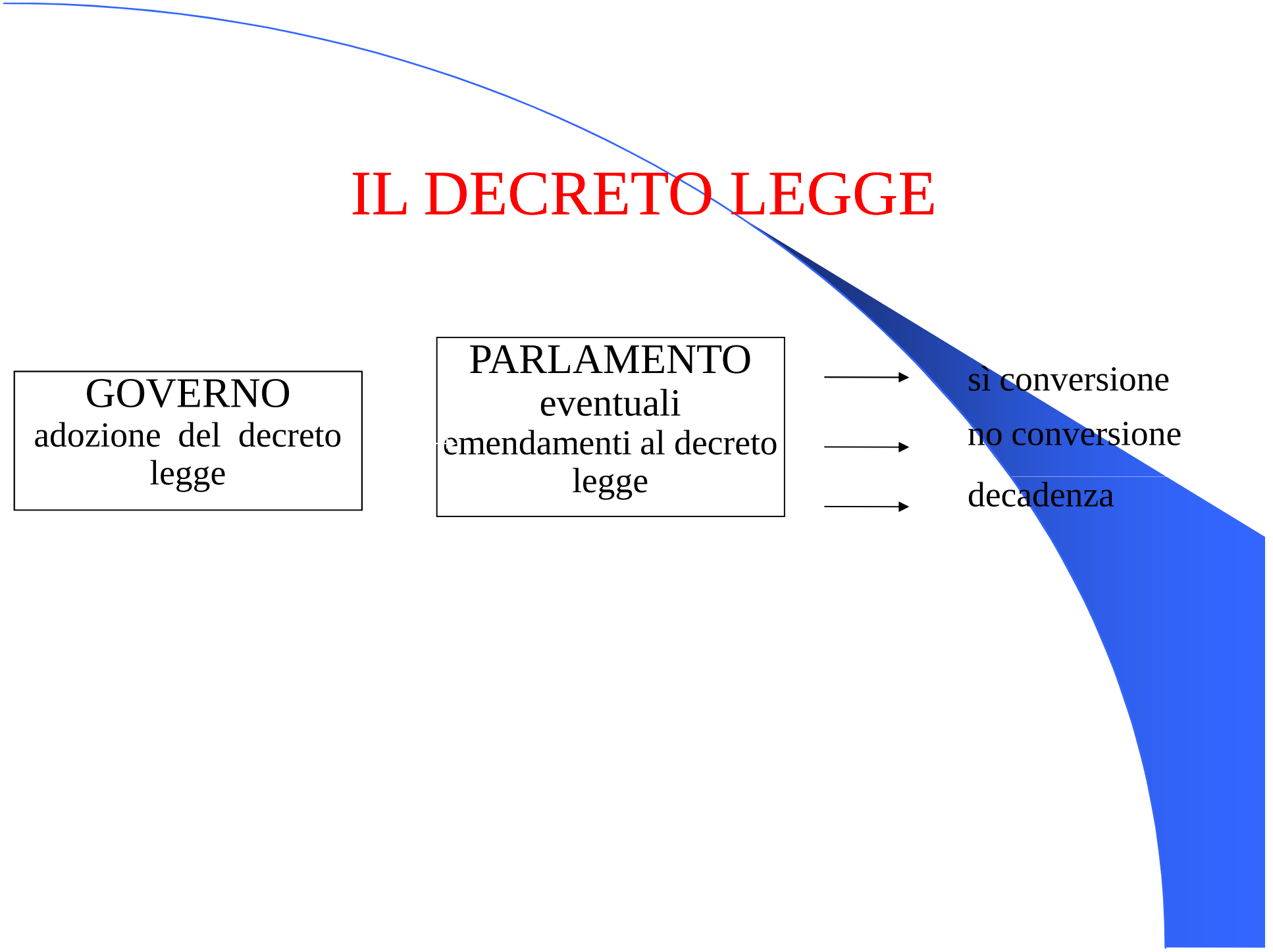

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.

I limiti (cosa non può abrogare)

Limiti espliciti

- leggi tributarie e di bilancio;
- leggi di amnistia e di indulto;
- leggi di ratifica dei trattati internazionali;
- le fonti secondarie;
- le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);

Limiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla sent. n. 16/1978):

- le norme costituzionali;
- leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale);
- leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi);
- leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).

- Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione.

IL PROCEDIMENTO

Richiesta da parte di 500.000 elettori

Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali

Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali

Controllo dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970

Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.